



Si ricorda che il prossimo **27 dicembre 2016** scade il termine per il versamento dell'acconto I.V.A. relativo all'anno 2016 che deve essere calcolato secondo i seguenti metodi:

○ **Metodo storico**

L'**ACCONTO** è pari all'**88%** del debito IVA (non versamento IVA), relativo:

- Al mese di dicembre 2015 per i contribuenti mensili;
- All'ultimo trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali

senza tenere conto dell'acconto 2015 versato (metodo storico).

Oltre al metodo storico sopra illustrato, il contribuente ha facoltà di optare (se risulta più conveniente) per uno dei seguenti ulteriori metodi:

○ **Metodo previsionale**

Con tale metodo l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare:

- per il mese di Dicembre 2016 per i contribuenti mensili o
- per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali.

Tale metodo risulterà chiaramente conveniente se di importo inferiore al calcolo con il metodo storico di cui al paragrafo precedente.

Lo Studio ricorda alle aziende clienti il **rischio di sanzioni** nel caso in cui l'acconto dovuto risulti poi **inferiore all'imposta definitivamente liquidata**.

○ **Metodo delle operazioni effettuate**

Tale metodo è stato introdotto per adeguare la disciplina dell'acconto IVA alle normative comunitarie.

Con questo criterio, l'acconto è **pari al 100%** (non 88%) dell'IVA risultante da una liquidazione parziale, effettuata considerando le **operazioni attive effettuate** fino al **20 dicembre 2016**, anche se non sono ancora state emesse e registrate le fatture di vendita, e le **operazioni passive registrate** sino a tale data.

N.B.: la suddetta liquidazione, **se adottata**, deve essere annotata sui registri IVA anche se emerge un eventuale credito, che consente al contribuente di non effettuare il versamento.

Data la complessità ed il rischio dei suddetti metodi alternativi si consiglia l'adozione del metodo storico, salvo particolari necessità e/o mutate situazioni.

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'acconto deve essere versato, **senza possibilità di rateazione**, utilizzando il mod. F24 e può essere compensato con eventuali crediti.

I codici tributo previsti sono:

- **6013** per il versamento da parte dei soggetti con liquidazione mensile;
- **6035** per i contribuenti trimestrali (*senza calcolare la maggiorazione dell'1%*)

MUTAMENTI DEL VOLUME D'AFFARI

Se in conseguenza a variazioni del volume d'affari sono cambiati (rispetto al precedente anno), i termini per il versamento dell'imposta (da mensile a trimestrale o viceversa), il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito:

- **Contribuente trimestrale nel 2015 passato mensile nel 2016:** l'acconto è pari ad un terzo dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale dell'anno 2015;
- **Contribuente mensile nel 2015 passato trimestrale nel 2016:** l'acconto è pari alla somma dell'imposta dovuta negli ultimi tre mesi dell'anno 2015.

Il tutto con le avvertenze già viste sopra.



Lo studio invia gli F24 calcolati col metodo storico sulla base delle dichiarazioni IVA annuali 2015.

E' sempre opportuno un controllo, dell'importo calcolato, con la liquidazione IVA risultante dai registri contabili.

Qualora la situazione 2016 si scosti sensibilmente dal 2015, lo Studio è a disposizione per i dovuti ed opportuni ricalcoli.

VERSAMENTO MINIMO ED ESCLUSIONI

Principali esclusioni:

- Se di ammontare inferiore ad **€ 103,29**;
- Se la base di riferimento è a credito (storico 2015 o presunto 2016);
- Se il contribuente ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2016;
- Se ha cessato l'attività prima del 30/11/2016 se mensile o 30/09/2016 se trimestrale;
- Se si effettuano attività di spettacolo;
- Se si sono registrate solo operazioni esenti o non imponibili nel corso dell'anno;
- Se i soggetti si sono estinti per fusione propria o per incorporazione, qualora l'estinzione abbia effetto entro il 30/11/16 se contribuente mensile o entro il 30/09/16 se trimestrale;
- soggetti produttori agricoli in regime semplificato ovvero agricoltori che fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco in regime forfetario di cui L. n. 398/91;
- soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2 D.L. n.98/2011 "nuovi minimi");
- soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2016 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che adottano il nuovo regime forfetario (Legge 190/2014 art.1 commi da 54 a 89) con decorrenza 2016;

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it